



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (FOTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2025

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche
e Umbria

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	14
Esenzione dall'AIR	»	20
Disegno di legge	»	23

ONOREVOLI SENATORI. –

Il quadro normativo europeo che definisce gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 è definito dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni su otto Fondi europei, tra cui quelli specificamente destinati alla politica di coesione.

Sulla base del prodotto interno lordo (PIL), secondo il Regolamento (UE) n. 2021/1060, le regioni europee si distinguono in:

- regioni meno sviluppate: con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria;
- regioni in transizione: con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria;
- regioni più sviluppate: con un PIL pro capite superiore al 100 % della media comunitaria.

Con la Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021 sono poi state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali.

Per l'Italia, in base all'Allegato 2 alla detta Decisione n. 2021/1130, rientrano nelle predette categorie le seguenti regioni:

- regioni meno sviluppate: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- regioni in transizione: Abruzzo, Umbria e Marche;
- regioni più sviluppate: restanti regioni del centro-nord.

Con il Capo III del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stata prevista l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della ZES unica per il Mezzogiorno, che comprende i territori delle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, integralmente ammissibili alle deroghe in materia di aiuto di Stato previste dall'articolo 107.3.a) TFUE) e il territorio di una sola delle regioni c.d. in transizione (segnatamente la regione Abruzzo, di cui solo una parte ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107.3.c) TFUE), all'interno della quale si applicano significative semplificazioni di tipo procedimentale (esemplificativamente, riduzione dei termini procedurali e rilascio di un'autorizzazione unica, sostitutiva di *“tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla*

localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche”), nonché è possibile fruire, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del medesimo decreto – legge n. 124 del 2024, di un credito di imposta per l’effettuazione di nuovi investimenti (anche non assoggettati ad autorizzazione unica) nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite dello stanziamento annuale destinato al finanziamento di detta agevolazione.

L’articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dall’articolo 13-bis del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto che *“al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”, l’istituzione di una Zona logistica semplificata, nel limite di “una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169” e con possibilità di istituire una seconda Zona logistica semplificata (di seguito, ZLS), “qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti”.*

Limitatamente ai territori inseriti nelle Zone logistiche semplificate (il cui procedimento di istituzione e di funzionamento è, allo stato, disciplinato dal d.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40, nelle more dell’adozione del d.P.C.M. previsto dall’articolo 13-bis del decreto – legge n. 60 del 2024 e recante la disciplina di istituzione delle ZLS nell’ambito delle regioni in transizione non ricomprese nella ZES Unica del Mezzogiorno), è previsto il riconoscimento in favore degli operatori economici già insediati, ovvero che intendano ivi insediarsi, di significative semplificazioni di tipo procedimentale (esemplificativamente, riduzione dei termini procedurali e rilascio di un’autorizzazione unica, sostitutiva di *“tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche”*), nonché, ai sensi dell’articolo 13 del decreto – legge n. 60 del 2024, di un credito di imposta per l’effettuazione di nuovi investimenti (anche non assoggettati ad autorizzazione unica) nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite dello stanziamento annuale destinato al finanziamento di detta agevolazione.

Tanto premesso, mediante la presente legge, si provvede ad estendere alle altre due regioni italiane in transizione (segnatamente, la regione Marche e la regione Umbria), come individuate dall'ordinamento europeo sopra menzionato, il medesimo regime previsto per la regione Abruzzo, anch'essa regione in transizione ma inserita all'interno del perimetro della ZES Unica per il Mezzogiorno.

Del resto, la mancata inclusione delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES Unica, diversamente da quanto avvenuto con la regione Abruzzo, ha determinato l'esclusione delle due regioni oggetto del presente disegno di legge dalle misure agevolative previste per il sostegno allo sviluppo economico e occupazionale.

Tale esclusione generava una evidente disparità di trattamento rispetto ad altre regioni – soprattutto con riferimento alla regione Abruzzo, area limitrofa nonché anch'essa regione in transizione – che invece possono fruire di strumenti incentivanti, con effetti discriminatori a danno delle imprese e dei lavoratori localizzati nei suddetti territori, caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli.

In particolare, la regione Marche ha conosciuto negli ultimi anni, una progressiva e marcata crisi dei distretti industriali, storicamente trainanti per l'economia regionale, con conseguente accelerazione del processo di deindustrializzazione. Tale situazione ha determinato la necessità di interventi urgenti e mirati volti al rilancio dell'economia di tale territorio, al sostegno della competitività delle imprese e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Analogamente, la Regione Umbria ha registrato un significativo indebolimento del proprio tessuto produttivo, con ricadute negative sull'intero sistema economico regionale.

In tale contesto, l'estensione dell'area della ZES Unica per il Mezzogiorno, finalizzata a semplificare i processi amministrativi e a incentivare nuovi investimenti, si configura come uno strumento strategico per il rilancio dei territori interessati e un importante volano per le imprese che operano al loro interno, con ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull'occupazione.

Passando ora alla rassegna delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, esso è composto da **quattro articoli**, dei quali di seguito si illustra il contenuto.

L'**ARTICOLO 1** estende formalmente il perimetro dell'area della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 9 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ai territori delle regioni Marche e Umbria.

Il **comma 1** della disposizione in commento, nel particolare, provvede ad inserire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Marche ed Umbria all'interno del perimetro della ZES Unica per il Mezzogiorno.

Conseguentemente, mediante il **comma 2**, si provvede a:

- integrare la composizione della cabina di regia di cui all'articolo 10, **comma 1**, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con i Presidenti delle regioni Marche ed Umbria (**lettera a**);
- estendere al territorio delle regioni Marche ed Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto – legge n. 124 del 2023, nonché quelle del Portale web della ZES Unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto – legge n. 124 del 2023 (**lettera b**).

Il **comma 3** interviene, poi, per ragioni di coordinamento normativo, sulle disposizioni di legge che hanno previsto l'adozione della disciplina secondaria volta a stabilire le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni in transizione, che diviene non più attuale alla luce dell'estensione della ZES Unica stabilita dalla presente legge.

Si tratta della disciplina recata dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 60 del 2024, di cui il comma in parola dispone l'abrogazione e la conseguente soppressione al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, delle parole: «*e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,*», inserite dal comma 1 del citato articolo 13-*bis*.

L'**ARTICOLO 2** prevede, al **comma 1**, l'aggiornamento, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Piano strategico della ZES Unica di cui all'articolo 11 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione.

Inoltre, al fine di consentire l'immediata operatività della nuova disciplina, al **comma 2** si prevede che, nelle more dell'aggiornamento del Piano strategico, si applichino a dette regioni, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES Unica approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 18 dicembre 2024 al numero 3190.

L'**ARTICOLO 3** prevede, al **comma 1**, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle regioni Marche ed Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto – legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Il **comma 2** reca, poi, una disposizione applicabile ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-*octies* e 14-*decies*, del decreto – legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero negli altri territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025 (data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2025, n. 15). In particolare, si prevede che, in tal caso, i soggetti interessati siano tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-*novies*, secondo periodo, del medesimo decreto – legge n. 202 del 2024 ovvero la comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli investimenti effettuati in detto periodo. Ciò, al fine di evitare qualsiasi dubbio di tipo interpretativo in ordine al fatto che, *ratione temporis*, a detti soggetti si applica l'obbligo di inviare nel periodo compreso tra il 22 maggio 2025 e il 23 giugno 2025 la comunicazione preventiva di cui al primo periodo del medesimo articolo 3, comma 14-*novies*.

Il **comma 3** della disposizione in commento, invece, disciplina l'applicazione delle disposizioni relative al procedimento unico e all'autorizzazione unica per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno come delineata dal decreto – legge n. 124 del 2023 ai progetti (ivi compresi quelli non ancora assentiti alla data di entrata in vigore della disciplina in commento) inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche ed Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo.

Il **comma 4** incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 14-*octies*, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, per la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, effettuati nelle ZLS. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 13.

L'**ARTICOLO 4** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Con la presente legge, vengono inclusi nel perimetro della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, anche i territori delle regioni Marche e Umbria, in quanto regioni in transizione ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e dell'Allegato 2 alla Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021.

In tale contesto, la presente legge mira alla piena equiparazione delle due regioni sopra menzionate alla disciplina già prevista per la regione Abruzzo, anch'essa regione in transizione ai sensi della citata normativa eurounitaria e già inclusa all'interno del perimetro della ZES Unica per il Mezzogiorno dal decreto – legge n. 124 del 2023.

Tali modifiche sono volte a semplificare i processi amministrativi e di incentivare nuovi investimenti all'interno dei territori delle regioni interessate, facilitandone il rilancio tramite l'applicazione di un ampio strumento strategico in grado di determinare ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull'occupazione.

Di seguito si illustra, sinteticamente, il contenuto delle disposizioni recate dalla presente legge, composta da **quattro articoli**.

L'**ARTICOLO 1**, in primo luogo, al **comma 1** estende formalmente il perimetro dell'area della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 9 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ai territori delle regioni Marche e Umbria.

Conseguentemente, al **comma 2**, la norma in commento dispone le necessarie modifiche all'attuale modello organizzativo della ZES, integrando la composizione della relativa cabina di regia ed estendendo le competenze della Struttura di missione ZES, del Portale web della ZES Unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES al territorio delle due regioni.

Il **comma 2, lettera a)**, che dispone l'integrazione della composizione della cabina di regia ZES, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che istituisce la Cabina di Regia, prevede che per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In ordine, poi, alle previsioni contenute nel **comma 2, lettera b)** (estensione delle competenze della Struttura di missione ZES, del Portale web della ZES Unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES), si precisa che la Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri è in grado di adempiere alle nuove competenze scaturenti dall'estensione della ZES Unica ai territori delle regioni Marche ed Umbria utilizzando le risorse umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi



o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'estensione delle attività del Portale web della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES, di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto - legge n. 124 del 2023, si evidenzia che gli eventuali adeguamenti di tipo infrastrutturale sono finanziabili, come indicato nell'ultimo periodo del presente comma, a valere sulle risorse del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, che presenta sufficienti disponibilità.

In relazione all'estensione delle attività del Portale web della Zes Unica, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto - legge n. 124 del 2023 stabilisce che: *"il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13"*. Nella relazione tecnica del comma 3 del citato articolo 12, si legge quanto segue: *"Il comma 3 prevede che il fabbisogno finanziario per la realizzazione del portale web, stimato in 300.000 euro, è posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027, attraverso l'assegnazione a finanziamento di uno specifico progetto. L'importo pari a 300.000 euro è stato definito, in via prudenziale, sulla base dei dati finanziari relativi alla realizzazione di sistemi analoghi."*

Conseguentemente, consistendo l'implementazione delle attività del portale web in un mero aggiornamento delle informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle due nuove regioni attratte alla Zes Unica, non si stimano oneri finanziari aggiuntivi.

Quanto alla implementazione dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES di cui all'articolo 13 del decreto - legge n. 124 del 2023, si evidenzia che nella relazione tecnica all'articolo 13, comma 4, del decreto - legge n. 124 del 2023, si legge quanto segue: *"Il comma 4 prevede che la copertura finanziaria per la realizzazione dello sportello unico, i cui oneri sono stimati in euro 3.500.000 nell'anno 2024, sia posta a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027. Ai fini della quantificazione dei citati oneri, si è tenuto conto in via prudenziale della necessità di effettuare interventi tecnologici di sviluppo sia del Portale "ImpresaInUnGiorno", unico punto di accesso (nazionale e europeo) a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, che dello Sportello Unico telematico del sistema camerale, finalizzati all'estensione dell'architettura in essere con l'integrazione del nuovo Sportello Unico digitale appositamente realizzato per la ZES Unica. Tutte le attività di carattere tecnologico dovranno essere per quanto necessario conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2021 al fine di assicurare l'interoperabilità con gli Enti terzi coinvolti nel procedimento e l'accessibilità ai dati. In questo contesto, il Sistema Camerale contribuirà alla realizzazione dell'estensione dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica all'interno della piattaforma telematica "ImpresaInUnGiorno" nella cui implementazione il DPR 160/2010 gli ha conferito una duplice responsabilità, in quanto owner della creazione ed aggiornamento di impresainungiorno.gov.it quale unico portale di accesso nazionale ed europeo a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, in relazione alla vita d'impresa, ed in quanto chiamato in causa nell'assistere i singoli*



Comuni, responsabili della creazione del SUAP, allo scopo di rendere operativo lo Sportello Unico per le Attività Produttive, fornendo anche agli stessi una piattaforma informatica di front-office standard e disponibile a livello nazionale. Inoltre, al fine di rendere disponibile la documentazione amministrativa agli Enti Locali e alle altre amministrazioni coinvolte, il sistema camerale renderà accessibili le autorizzazioni rilasciate dalla ZES Unica all'interno del fascicolo informatico di impresa. Il fabbisogno finanziario per la implementazione e realizzazione dei sistemi viene posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027 attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto. L'importo pari a 3,5 milioni di euro è stato definito sulla base dei dati di budget di precedenti progetti per la realizzazione di sistemi analoghi e tiene conto anche degli eventuali oneri connessi alle attività di accompagnamento in favore delle Amministrazioni titolari dei SUAP, da espletarsi nella fase di avvio dello sportello unico e consistenti in specifiche iniziative di affiancamento e formazione degli operatori, quantificati in euro 300.000,00".

Quindi, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 13, a fronte di una stima iniziale di oneri pari a 3,5 milioni, è stato presentato ed è in corso di esecuzione un progetto del costo complessivo di circa 2,65 milioni di euro, con impegni assunti pari a circa 2,47 milioni di euro. Ne è derivato un risparmio di spesa per circa 900 mila euro rispetto alla quantificazione effettuata in sede di predisposizione del citato decreto-legge. A dette risorse si aggiungono le ulteriori disponibilità afferenti alla Priorità 3 del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, non ancora assegnate a specifiche iniziative e pari a circa 95 milioni di euro e che risulta più che sufficienti per finanziare gli eventuali interventi di adeguamento dell'infrastruttura tecnologica già realizzata, avuto riguardo agli oneri sostenuti per l'estensione dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica all'interno della piattaforma telematica "ImpresaInUnGiorno" relativamente a tutti i Comuni delle otto regioni indicate dall'articolo 9 del decreto - legge n. 124 del 2023, con un onero medio per ciascuna regione di circa 331.000 euro.

Di seguito, si riporta la tabella recante i dati comunicati dal predetto Dipartimento in merito a detto progetto "SPORTELLO S.U.D. ZES":

PN CAPCOE 2021-2027 aggiornamenti al 30/06/2025									
PROGETTA	Descrizione priorità	Fondo	CUP	Titolo progetto	BENEFICIARIO	Azioni di sostegno/ Azioni territorialmente mirate	Data fine	COSTO TOTALE	Impegni
3	Supporto alla Governance e all'attuazione della Politica di Coesione 2021-2027	FSE+	E89B24000060006	SPORTELLO S.U.D. ZES	UNIONCAMERE	IN TRANSIZIONE/ MENO SVILUPPATE	30/06/2026	2.651.673,00 €	2.472.168,00 €

Infine, al **comma 3**, la disposizione interviene, abrogandole, sulle disposizioni di legge che hanno previsto l'adozione della disciplina secondaria volta a stabilire le procedure



di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni in transizione, che diviene non più attuale alla luce della disciplina contenuta nella presente legge. Sul piano finanziario, si evidenzia che dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 2 prevede, al **comma 1**, l'aggiornamento del Piano strategico della ZES Unica, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, necessario in virtù dell'estensione dell'area della ZES Unica alle regioni Marche ed Umbria.

Al fine di consentire l'immediata operatività della nuova disciplina, poi, al **comma 2** si prevede che, nelle more dell'aggiornamento del Piano strategico, si applichino a dette regioni, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES Unica approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 18 dicembre 2024 al numero 3190.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'ARTICOLO 3 prevede, al **comma 1**, l'applicazione ai territori delle regioni Marche ed Umbria delle misure di incentivazione previste, per le aree già incluse nella ZES Unica, dal decreto – legge 27 dicembre n. 202 del 2024, precisandone l'applicazione agli investimenti in beni strumentali realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle due regioni sopra menzionate ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. In particolare, si prevede che, limitatamente alle zone delle regioni Marche ed Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale, si applichi l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto – legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Come noto, il citato articolo 3, comma 14-*octies*, prevede che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.”*

Il richiamato articolo 13, comma 1, del decreto – legge n. 60 del 2024 stabilisce che: *“Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di*



cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023".

La disposizione innova l'ordinamento giuridico relativamente alla parte relativa alle agevolazioni di natura fiscale con riguardo al numero e non già alle tipologie delle aree delle regioni Marche ed Umbria suscettibili di beneficiare, per l'anno 2025, del credito di imposta di cui al citato articolo 3, comma 14-*octies*, ovvero alla natura o alla tipologia di investimenti suscettibili di essere incentivati.

Al riguardo, si evidenzia che in data 25 marzo 2025 è stato registrato dalla Commissione europea con il codice SA.118455 il regime titolato "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) - Annualità 2025" applicabile dall'1.1.2025 al 15.11.2025 anche ai territori delle regioni Marche ed Umbria, qualificato espressamente come una proroga del regime SA.115380 e comunicato dall'Italia come regime di aiuto riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Il **comma 2**, poi, prevede una semplificazione procedurale, applicabile a partire dal 25 febbraio 2025, per l'accesso all'agevolazione prevista dall'articolo 3, commi 14-*octies* e 14-*decies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 nei territori delle regioni Marche ed Umbria ovvero negli altri territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate.

Il **comma 3**, invece, disciplina l'applicazione delle disposizioni relative al procedimento unico e all'autorizzazione unica per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno – contenute nel decreto-legge n. 124 del 2023 – ai progetti (inclusi quelli non ancora assentiti alla data di entrata in vigore della disciplina in commento) inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche ed Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di titolo abilitativo.

Il **comma 4** incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 14-*octies*, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, per la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, effettuati nelle ZLS. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai



sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 13.

L'ARTICOLO 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

09/09/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firma autografa



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il quadro normativo europeo, che definisce gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, è definito dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni su otto Fondi europei, tra cui quelli specificamente destinati alla politica di coesione.

Secondo il richiamato regolamento, sulla base del prodotto interno lordo le regioni europee si distinguono in:

- regioni meno sviluppate: con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria;
- regioni in transizione: con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria;
- regioni più sviluppate: con un PIL pro capite superiore al 100 % della media comunitaria.

Con la successiva decisione di esecuzione 2021/1130, del 5 luglio 2021, sono poi state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali. Per l'Italia, rientrano nelle predette categorie le seguenti regioni:

- regioni meno sviluppate: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- **regioni in transizione: Abruzzo, Umbria e Marche;**
- regioni più sviluppate: restanti regioni del centro-nord.

Con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stata prevista l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della ZES unica per il Mezzogiorno, che comprende i territori delle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, integralmente ammissibili alle deroghe in materia di aiuto di Stato) e il territorio di una sola delle regioni in transizione, segnatamente la regione Abruzzo.

Tanto premesso, mediante il provvedimento in parola si provvede a estendere alle altre due regioni italiane in transizione (segnatamente, la Regione Marche e la Regione Umbria), come individuate dall'ordinamento europeo sopra menzionato, il medesimo regime previsto per la Regione Abruzzo, anch'essa regione in transizione, ma già inserita all'interno del perimetro della ZES Unica per il Mezzogiorno.

Del resto, la mancata inclusione delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES Unica, diversamente da quanto avvenuto con la regione Abruzzo, ha determinato l'esclusione delle due regioni oggetto del presente disegno di legge dalle misure agevolative previste per il sostegno allo sviluppo economico e occupazionale. Tale esclusione generava una evidente disparità di trattamento rispetto ad altre regioni – soprattutto con riferimento alla regione Abruzzo, area limitrofa nonché anch'essa regione in transizione – che invece possono fruire di strumenti incentivanti, con effetti discriminatori a danno delle imprese e dei lavoratori localizzati nei suddetti territori, caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli. In particolare, la Regione Marche ha conosciuto negli ultimi anni, una progressiva e marcata crisi dei distretti industriali, storicamente trainanti per l'economia regionale, con conseguente accelerazione del processo di deindustrializzazione. Tale situazione ha determinato la necessità di interventi urgenti e mirati volti al rilancio dell'economia di tale territorio, al sostegno della competitività delle imprese e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Analogamente, la Regione Umbria ha registrato un significativo indebolimento del proprio tessuto produttivo, con ricadute negative sull'intero sistema economico regionale.

In tale contesto, l'estensione dell'area della ZES Unica per il Mezzogiorno, finalizzata a semplificare i processi amministrativi e a incentivare nuovi investimenti, si configura, in coerenza con il programma del Governo, come uno strumento strategico per il rilancio dei territori interessati e un importante volano per le imprese che operano al loro interno, con ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull'occupazione.

Obiettivo del presente intervento normativo è rilanciare l'economia delle regioni Umbria e Marche, facendole entrare a far parte ufficialmente della ZES unica, la zona economica speciale originariamente riservata solo al Mezzogiorno.

In tal modo, le imprese del territorio potranno beneficiare di alcune agevolazioni, incentivi fiscali e semplificazioni normative con il fine di promuovere la crescita del territorio interessato. Si prevede l'aggiornamento entro 60 giorni del piano strategico della ZES unica, che ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari, compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. In questo caso, le imprese possono usufruire dei seguenti vantaggi:

- ✓ benefici fiscali;
- ✓ credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali all'attività d'impresa;
- ✓ detassazione e sconto/rimborso di vecchi debiti fiscali con l'erario;
- ✓ riduzione dei dazi doganali di importazione;
- ✓ differimento dei dazi sui beni importati;
- ✓ esenzione da dazi di importazione per materie prime e semilavorati trasformati in loco;
- ✓ esenzioni IVA su importazioni correlate ad esportazioni e servizi forniti in loco o esportati;
- ✓ riduzione del 50% dell'imposta sui redditi e sui profitti societari per le imprese che avviano una nuova attività o aziende operative che avviano un'attività diversa e non esercitata fino a quel momento fino a sei periodi di imposta successivi;
- ✓ aiuti per ricerca e sviluppo, supporto per la formazione dei dipendenti e incentivi all'occupazione;

- ✓ disponibilità di aree per le imprese a prezzi ridotti e sgravi sulla tassazione immobiliare.

In particolare, il credito d'imposta per la ZES unica si utilizza esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolati. Rientrano tra gli investimenti agevolabili gli acquisti di beni strumentali nuovi, materiali, destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. In particolare, sono ammessi:

- ✓ macchinari e impianti;
- ✓ attrezzature industriali e commerciali;
- ✓ immobili strumentali e terreni;
- ✓ i beni devono essere nuovi e destinati ad un utilizzo durevole nell'attività d'impresa.

Tali investimenti, se realizzati nelle regioni Marche e Umbria nel periodo dal 10 gennaio al 15 novembre 2025, fruiscono, qualora conformi alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, dell'agevolazione fiscale del credito d'imposta e si prevede una semplificazione procedurale per l'accesso a tale agevolazione. Infine, ai progetti, anche in corso, inerenti alle attività economiche o all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzare nelle regioni Marche e Umbria, non soggetti a SCIA o per i quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo, si applichi la disciplina relativa al procedimento unico e all'autorizzazione unica per gli investimenti nella ZES. Il credito d'imposta è cumulabile con altri incentivi pubblici; ad esempio, è possibile cumularlo con il credito d'imposta per investimenti 4.0 e 5.0, incentivi regionali e contributi in conto capitale ed agevolazioni previste dal Fondo di garanzia piccole e medie imprese.

Possono beneficiare le imprese, comprese quelle attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Invece, sono escluse le imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, del settore finanziario e assicurativo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento del presente provvedimento è il seguente:

- ✓ decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- ✓ legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;
- ✓ legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- ✓ decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;
- ✓ decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante: *“Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 13.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo incide sulle seguenti leggi:

- ✓ decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- ✓ decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante: “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 13.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nell'intervento normativo non risultano utilizzati gli strumenti di rilegificazione, delegificazione né, tantomeno, di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità vertenti sulla medesima materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

In particolare, il quadro normativo europeo, che definisce gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, è definito dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni su otto Fondi europei, tra cui quelli specificamente destinati alla politica di coesione.

Secondo il richiamato regolamento, sulla base del prodotto interno lordo le regioni europee si distinguono in:

- ✓ regioni meno sviluppate: con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria;
- ✓ regioni in transizione: con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria;
- ✓ regioni più sviluppate: con un PIL pro capite superiore al 100 % della media comunitaria.

Con la successiva decisione di esecuzione 2021/1130, del 5 luglio 2021, sono poi state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali. Per l'Italia, rientrano nelle predette categorie le seguenti regioni:

- ✓ regioni meno sviluppate: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- ✓ regioni in transizione: Abruzzo, Umbria e Marche;
- ✓ regioni più sviluppate: restanti regioni del centro-nord.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si registrano procedure d'infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si hanno dati in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Nel corso della predisposizione dello schema di decreto-legge in parola, si è proceduto alla verifica della correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'articolo 3, comma 4, dell'intervento normativo novella l'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Si è proceduto alla verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, con esito negativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti provvedimenti successivi attuativi. Ad ogni modo, si evidenzia che all'articolo 2, comma 1, è disposto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, si provvederà all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati e aggiornati dati e riferimenti statistici attinenti all'oggetto del provvedimento né, tantomeno, è stato necessario commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

ESENZIONE DALL'AIR

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*Ministro per gli affari europei, il
PNRR e le politiche di coesione
UFFICIO LEGISLATIVO

UL_AECOPNRR-0000885-P-11/09/2025

Al **Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi**Oggetto: Schema di disegno di legge recante: *“Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche ed Umbria”* **RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR**

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento allo schema di disegno di legge di cui all'oggetto, con cui vengono inclusi nel perimetro della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica anche i territori delle regioni Marche e Umbria, in quanto regioni in transizione ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e dell'allegato 2 alla decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1130 della Commissione, del 5 luglio 2021. In tale contesto, si mira alla piena equiparazione delle due regioni sopra menzionate alla disciplina già prevista per la regione Abruzzo, anch'essa regione in transizione ai sensi della citata normativa eurounitaria e già inclusa all'interno del perimetro della ZES Unica per il Mezzogiorno dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Ciò, al precipuo scopo di semplificare i processi amministrativi e di incentivare nuovi investimenti all'interno dei territori delle regioni interessate, facilitandone il rilancio tramite l'applicazione di un ampio strumento strategico in grado di determinare ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull'occupazione.

In relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** in considerazione del contenuto della disposizione in esame che prevede che gli eventuali adeguamenti di tipo infrastrutturale siano finanziabili a valere sulle risorse del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, che presenta sufficienti disponibilità. Inoltre, la Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei ministri è in grado di adempiere alle nuove competenze scaturenti dall'estensione della ZES Unica ai territori delle regioni Marche ed Umbria utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- b) **la norma, nel suo complesso, è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente dalle due regioni in transizione Marche e Umbria i cui territori vengono ricompresi nella ZES Unica; ciò, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti;

- c) quanto all'**impiego di risorse pubbliche**, si rileva che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame (ad eccezione dell'articolo 3, comma 4) sono neutrali sotto il profilo finanziario, rivestendo natura ordinamentale, programmatica o procedurale e senza che, pertanto, dalle stesse discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare:
- in merito all'articolo 1, sul piano finanziario, si evidenzia il contenuto meramente ordinamentale delle previsioni contenute nel comma 1, nel comma 2, lettera a) (integrazione della composizione della cabina di regia ZES) e nel comma 3 del presente articolo, dalle quali, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ordine, poi, alle previsioni contenute nel comma 2, lettera b) (estensione delle competenze della Struttura di missione ZES, del Portale web della ZES Unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES), come già rilevato, si precisa che la Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei ministri è in grado di adempiere alle nuove competenze scaturenti dall'estensione della ZES Unica ai territori delle regioni Marche ed Umbria utilizzando le risorse umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'estensione delle attività del Portale web della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES, si evidenzia che gli eventuali adeguamenti di tipo infrastrutturali sono finanziabili a valere sulle risorse del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, che presenta sufficienti disponibilità;
 - l'articolo 2 prevede l'aggiornamento del Piano strategico della ZES Unica, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, necessario in virtù dell'estensione dell'area della ZES Unica alle regioni Marche e Umbria; pertanto, sotto il profilo finanziario, si rappresenta che le previsioni recate presentano un contenuto meramente ordinamentale, non derivandone, per l'effetto, nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica;
 - in merito, infine, alle disposizioni contenute nell'articolo 3, con specifico riguardo alle previsioni di cui ai commi 1 e 4, si rappresenta che essi prevedono l'estensione dell'agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali effettuati nelle ZLS, anche agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 nei territori delle regioni Marche e Umbria individuati dalla Carta di aiuti a finalità regionale 2022 - 2027 approvata dalla Commissione europea con decisione C(2021)8655 del 2 dicembre 2021 e s.m.i., prevedendo uno stanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente pari a 30 milioni di euro per il solo anno 2025 e, per l'effetto, un impiego ridotto di risorse pubbliche. Quanto alle previsioni di cui al comma 2, esse presentano, invece, un contenuto meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, limitandosi a disciplinare (semplificandole) le modalità di formalizzazione delle richieste di

fruizione dell'agevolazione prevista dai commi 1 e 3 della disposizione in commento, nonché di quella di cui all'articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in relazione agli investimenti effettuati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025. Per quanto riguarda, infine, il comma 3 si evidenzia che anch'esso ha un contenuto meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare l'applicazione delle disposizioni relative al procedimento unico e all'autorizzazione unica per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno ai progetti (inclusi quelli non ancora assentiti alla data di entrata in vigore della disciplina in commento) inerenti alle attività economiche, ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di titolo abilitativo;

- l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore;


- d) si ravvede una **scarsa incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** atteso che la finalità della norma è sì quella di garantire la semplificazione dei processi amministrativi e l'incentivazione dei nuovi investimenti, ma all'interno dei territori di solo due regioni, facilitandone il rilancio tramite l'applicazione di un ampio strumento strategico in grado di determinare ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull'occupazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del richiamato d.P.C.M., l'esenzione AIR sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione e, ai sensi del successivo comma 6, sarà dato conto dell'esenzione AIR e delle ragioni giustificative nella relazione illustrativa.

(IL CAPO DELL'UFFICIO)

(Avv. Mario Capolupo)

VISTO:



16 SET. 2025

Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi indicata:

a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è integrata dai Presidenti delle regioni Marche e Umbria;

b) sono estese al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023 nonché quelle del portale *web* della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adegua-

mento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027.

3. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, » sono soppresse.

4. L'articolo 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è abrogato.

Art. 2.

(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, secondo le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonché le modalità di attuazione.

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le pre-

visioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2025.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria)

1. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi

14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-*novies*, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, ai procedimenti già avviati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 3, comma 14-*octies*, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

